

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2008, n. 38

Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione e delle somme iscritte a ruolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008", modificativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali", disciplinanti la rateazione dei debiti tributari;

Considerato che, in base a tale modifiche, gli articoli 15, comma 2 bis, e 16, comma 2 bis, sopra citati prevedono che, su istanza del debitore organizzazione con o senza personalità giuridica, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata, rispettivamente del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria fino ad un massimo di trenta rate mensili e delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili;

Rilevato che, ai sensi dei commi richiamati, la rateazione alle organizzazioni, con o senza personalità giuridica, può essere concessa in ragione dell'entità del debito secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la D.G.R. 30 gennaio 2006, n. 46 che stabilisce, ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, i criteri di concessione della rateazione ai contribuenti persone fisiche;

Considerato che tale delibera valuta la sussistenza delle condizioni economiche disagiate del contribuente persona fisica tenendo conto del reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare del richiedente la rateazione e dell'entità del debito totale per tributo dovuto, sanzioni ed interessi o per le somme iscritte a ruolo, fissando il numero massimo delle rate concedibili nell'ambito di predeterminati scaglioni di reddito e di debito;

Ritenuto appropriato modificare, in senso favorevole ai contribuenti persone fisiche, gli scaglioni di reddito e di debito sulla cui base concedere la rateazione, al fine di adeguare i parametri di concessione all'aumentato costo della vita;

Considerato, inoltre, che è stato aumentato, nella nuova versione del comma 5 degli articoli 15 e 16,

l'importo minimo del debito tributario a fronte del quale non può essere autorizzata la rateazione;

Valutato necessario prevedere l'aumento dell'ammontare del debito tributario, stabilito dalla delibera richiamata in € 25.822,84, oltre al quale è obbligatorio per i contribuenti persone fisiche prestare a favore della Regione idonea garanzia per ottenere l'ammissione al beneficio della rateazione, al fine di favorire i contribuenti richiedenti e ridurre i costi connessi alla prestazione della garanzia;

Ritenuto, quindi, opportuno di revocare la propria deliberazione n. 46 del 30 gennaio 2006 (Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione e delle somme iscritte a ruolo);

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31, il numero massimo di rate concedibili ai contribuenti persone fisiche per la rateazione del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, sulla base di fasce di reddito e di entità del debito, come segue:

a) il debito per tassa evasa, sanzioni ed interessi compreso tra € 150,01 e € 258,97 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 30.987,41. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

6 per i redditi fino a € 20.658,28

4 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41;

b) il debito per tassa evasa, sanzioni ed interessi compreso tra € 258,98 e € 818,36 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 41.316,55. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

12 per i redditi fino a € 20.658,28

8 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41

4 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55;

c) il debito per tassa evasa, sanzioni ed interessi compreso tra € 818,37 ed € 2.586,01 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 51.645,69. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

18 per i redditi fino a € 20.658,28

12 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41

8 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55

4 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69;

d) il debito per tassa evasa, sanzioni ed interessi compreso tra € 2.586,02 ed € 8.171,78 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o

pari ad € 64.557,11. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 24 per i redditi fino a € 20.658,28
- 18 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 14 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 10 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69
- 4 per i redditi compresi tra € 51.645,70 ed € 64.557,11;

e) il debito per tassa evasa, sanzioni ed interessi superiore ad € 8.171,79 è rateizzabile anche se il reddito di riferimento è superiore ad € 64.557,12 Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 30 per i redditi fino a € 20.658,28
- 24 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 18 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 14 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69
- 8 per i redditi compresi tra € 51.645,70 ed € 64.557,11
- 4 per i redditi superiori € 64.557,12;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31, il numero massimo di rate concedibili ai contribuenti organizzazioni, con o senza personalità, per la rateazione del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, sulla base di fasce di entità del debito, come segue:

- 5 per debiti compresi tra € 3.000,01 ed € 10.000,00
- 10 per debiti compresi tra € 10.000,01 ed € 20.000,00
- 15 per debiti compresi tra € 20.000,01 ed € 30.000,00
- 20 per debiti compresi tra € 30.000,01 ed € 40.000,00
- 25 per debiti compresi tra € 40.000,01 ed € 50.000,00
- 30 per debiti superiori ad € 50.000,01;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 18 febbraio 2005, il numero massimo di rate concedibili ai contribuenti persone fisiche per la rateazione delle somme iscritte a ruolo, sulla base di fasce di reddito e di entità del debito, come segue:

a) la somma iscritta a ruolo compresa tra € 200,01 e € 818,36 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 30.987,41. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 6 per i redditi fino a € 20.658,28
- 4 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41;

b) la somma iscritta a ruolo compresa tra € 818,37 ed € 2.586,01 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 41.316,55. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 12 per i redditi fino a € 20.658,28
- 8 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 4 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55;

c) la somma iscritta a ruolo compresa tra € 2.586,02 ed € 8.171,78 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 51.645,69. Qualora

si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 18 per i redditi fino a € 20.658,28
- 12 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 8 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 4 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69;

d) la somma iscritta a ruolo compresa tra € 8.171,79 ed € 25.822,83 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 64.557,11. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 24 per i redditi fino a € 20.658,28
- 18 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 14 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 10 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69
- 4 per i redditi compresi tra € 51.645,70 ed € 64.557,11;

e) la somma iscritta a ruolo compresa tra € 25.822,84 ed € 50.000,00 è rateizzabile a condizione che il reddito di riferimento sia inferiore o pari ad € 83.000,00. Qualora si verifichi tale condizione il numero massimo delle rate è determinato in:

- 30 per i redditi fino a € 20.658,28
- 24 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 18 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 14 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69
- 8 per i redditi compresi tra € 51.645,70 ed € 64.557,11
- 4 per i redditi compresi tra € 64.557,12 ed € 83.000,00;

f) la somma iscritta a ruolo superiore ad € 50.000,01 è rateizzabile anche se il reddito di riferimento è superiore ad € 83.000,01. Il numero massimo delle rate è determinato in:

- 60 per i redditi fino a € 20.658,28
- 50 per i redditi compresi tra € 20.658,29 ed € 30.987,41
- 44 per i redditi compresi tra € 30.987,42 ed € 41.316,55
- 36 per i redditi compresi tra € 41.316,56 ed € 51.645,69
- 28 per i redditi compresi tra € 51.645,70 ed € 64.557,11
- 20 per i redditi compresi tra € 64.557,12 ed € 83.000,00
- 14 per i redditi superiori ad € 83.000,01.

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis, della legge regionale 18 febbraio 2005, il numero massimo di rate concedibili ai contribuenti organizzazioni, con o senza personalità, per la rateazione delle somme iscritte a ruolo, sulla base di fasce di entità del debito, come segue:

- 10 per debiti compresi tra € 5.000,01 ed € 10.000,00
- 20 per debiti compresi tra € 10.000,01 ed € 20.000,00
- 30 per debiti compresi tra € 20.000,01 ed € 30.000,00
- 40 per debiti compresi tra € 30.000,01 ed € 40.000,00
- 50 per debiti compresi tra € 40.000,01 ed € 50.000,00
- 60 per debiti superiori ad € 50.000,01;

5. di stabilire con riferimento alla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui al punto 3 che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad €. 50,00;

6. di precisare che il reddito di riferimento è il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare del richiedente, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

7. di precisare che fra le organizzazioni, con o senza personalità giuridica, sono comprese altresì le organizzazioni esercenti anche in via non prevalente attività commerciale e le imprese individuali;

8. sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dal richiedente;

9. se l'importo complessivo del debito accertato o iscritto a ruolo del quale si chiede la rateazione è superiore ad € 50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione d'idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria;

10. di dare atto che, al fine della concessione del beneficio, nell'istanza di rateazione l'interessato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni economiche disagiate, se persona fisica, o della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, se organizzazione, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

11. tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dall'ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni di particolare disagio economico od obiettiva difficoltà temporanea, indipendenti dal reddito dichiarato o dalla sola situazione debitoria, che incidano sulla possibilità di pagamento del debitore;

12. di stabilire che le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ogni mese e che la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese di ricezione dell'accoglimento della domanda di rateazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2008, n. 39

D.M. Ministero Commercio Internazionale e Ministero Economia e finanze del 3 agosto 2007 -

intervento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane. Approvazione criteri di selezione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 12, comma 1, stabilisce quanto segue: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge regionale n. 9/1995 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti " ed in particolare l'art. 36 "Benefici finanziari";

Vista la legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004) art. 4 comma 82 che incrementa di Euro 10 milioni il fondo di cui all'art. 37 della legge 25.07.52, n. 949 e s.m.i. per agevolare "i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati";

Visto il Decreto del Ministro del Commercio Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 5 ottobre 2007 con il quale, ai sensi del comma 83 del predetto art. 4 della finanziaria 2004, vengono definite modalità, condizioni e forme tecniche di un intervento straordinario, teso a facilitare il superamento delle difficoltà che incontrano nei mercati esteri le imprese artigiane prevedendo l'emanazione di un bando da parte dello stesso Ministero del Commercio Internazionale (art. 5), sentite le Regioni e le Province autonome;

Considerato che l'art. 5, comma 4 del citato decreto interministeriale prevede che per la valutazione dei progetti si tenga conto dei criteri generali contenuti nello stesso decreto, di quelli che saranno inseriti nel decreto ministeriale di approvazione del bando nonché dei criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative, cumulabili tra loro;

Visto l'art. 6 "Priorità" del citato decreto interministeriale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i criteri per la concessione degli incentivi a valere sulla misura a tantum prevista dal citato decreto interministeriale, il cui bando è in corso di predisposizione presso il competente Ministro del Commercio Internazionale, nei termini di